



REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ZONA VERONA EST

1. ART. L'Assemblea di Zona è composta dai Capi, dagli Assistenti Ecclesiastici e dagli adulti in servizio educativo censiti in Zona, che svolgono servizio come Capi o come Quadri¹.
 - a) Hanno diritto di voto e solo elettorato attivo gli adulti in servizio educativo che stanno terminando il loro iter formativo: in altre parole tutti coloro che in quel momento (e non in base al censimento dell'anno scout precedente) fanno parte della Comunità Capi e svolgono un servizio attivo, dichiarato per iscritto dai Capi Gruppo al primo Consiglio di Zona di settembre².
 - b) Senza diritto di voto e con solo elettorato passivo i Capi a disposizione.
 - c) Con solo diritto di parola tutti gli altri adulti censiti in Zona.

2. ART. L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona almeno una volta all'anno in sessione ordinaria.
L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:
 - a) dai Responsabili di Zona, quando essi ne ravvisino la necessità;
 - b) dai Responsabili di Zona, per richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo (1/3) del Consiglio di Zona o da almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto di voto. In tali casi i Responsabili di Zona non possono disattendere la convocazione.

3. ART. L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona. L'avviso di convocazione deve essere fatto per iscritto, tramite comunicazione da inviarsi a mezzo postale o posta elettronica almeno venti (20) giorni prima della data fissata, ai componenti l'Assemblea e deve contenere l'indicazione della sede e dell'ordine del giorno.

4. ART. L'Assemblea, in prima convocazione della sessione ordinaria, è validamente costituita se vi è la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Gruppi censiti in Zona (rappresentati da capi aventi diritto di voto) e del cinquanta per cento più uno (50% + 1) degli aventi diritto di voto. Tale presenza va verificata entro le due ore successive a quella fissata per la convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione della sessione ordinaria, che deve tenersi entro trenta giorni dalla data della prima convocazione, e in sessione straordinaria è validamente costituita se vi è la presenza del cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Gruppi censiti in Zona (rappresentati da capi aventi diritto di voto) e dal trenta per cento (30% + 1) più uno degli aventi diritto di voto. In relazione agli improrogabili impegni di apostolato che spesso impediscono agli Assistenti Ecclesiastici di partecipare alle assemblee, gli stessi, pur mantenendo il diritto di voto, non concorrono alla determinazione del quorum minimo di validità dell'assemblea.

5. Le deleghe non sono ammesse.

¹ Secondo quanto stabilito dallo Statuto associativo, con il termine "Capo" si intende l'adulto che ha completato l'iter formativo ed è in possesso della Nomina a Capo.

² Si intende che coloro i quali terminano il servizio educativo a settembre non hanno diritto di voto e non influiscono sul calcolo del quorum e che coloro i quali entrano in Comunità Capi a settembre acquisiscono il diritto di voto.



6. All'inizio dei propri lavori, l'Assemblea provvede a ratificare, con voto palese, le nomine dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente ed un Segretario, del Collegio Scrutatori (almeno tre componenti) e del Comitato Mozioni, composto da un presidente e due membri, proposti dai Responsabili di Zona.
7. ART. Il compito del Presidente è quello di favorire il miglior funzionamento dell'Assemblea, nell'osservanza del Regolamento e dello Statuto. Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che una particolare urgenza lo esiga: in questo caso deve essere espresso un preventivo assenso dell'Assemblea, a maggioranza dei presenti. Il Presidente regola la discussione e la votazione per proposte, raccomandazioni e mozioni, assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta necessaria. E' discrezione del Presidente togliere la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. E' facoltà del Presidente concedere la parola anche a persone che non fanno parte dell'Assemblea. Le decisioni del Presidente, purché non in contrasto con il Regolamento e lo Statuto, sono definitive e insindacabili.
8. ART. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea che al termine dovrà essere vidimato dal Presidente e dal Segretario.
9. ART. Il Collegio degli Scrutatori accerta l'esito delle votazioni palesi e di quelle a scrutinio segreto, procedendo allo spoglio delle schede e verbalizzando il risultato, da allegarsi al verbale dell'Assemblea.
10. ART. Coloro che richiedono la parola per "mozioni d'ordine" hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito relativo alla mozione d'ordine è limitato:
 - a) all'illustrazione da parte del proponente;
 - b) ad un solo intervento a favore e ad uno contrario.La mozione d'ordine è approvata a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
11. ART. Coloro che intendono proporre mozioni su argomenti all'ordine del giorno, devono depositare il testo scritto presso il Comitato Mozioni entro un limite temporale che deve essere comunicato dal Presidente dell'Assemblea all'apertura della stessa. Il Comitato Mozioni, d'intesa con i proponenti, potrà apportare modifiche formali o destinate a chiarire il senso delle mozioni stesse, coordinando tra loro eventuali mozioni di contenuto analogo.
12. ART. Le candidature per le elezioni dei Responsabili di Zona e dei membri del Comitato di Zona possono essere presentate da ogni componente l'Assemblea. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine temporale fissato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi Capo censito nell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità.
13. ART. Al termine del dibattito su ciascun argomento posto all'esame dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione. A discrezione dello stesso Presidente, potranno



avvenire due dichiarazioni di voto: una favorevole ed una contraria. Durante le votazioni non sono ammessi interventi.

14. Il testo all'esame dell'Assemblea può essere votato per punti separati a discrezione del Presidente e su richiesta dei proponenti, in entrambe i casi dopo aver ottenuto il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Gli emendamenti proposti sono messi ai voti a partire da quello che più si discosta dal testo originale. In caso tutti gli emendamenti vengano respinti, il testo viene messo ai voti nella stesura originale.
15. ART. Le votazioni avvengono per alzata di mano, utilizzando uno strumento che consenta la verifica del diritto di voto (paletta). Le votazioni relative a persone avvengono a scrutinio segreto. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente, sentito il Collegio degli Scrutatori.
16. ART. Ogni deliberazione o mozione s'intende approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che sia prevista una diversa maggioranza e/o un certo numero di votanti.
17. ART. Per l'approvazione del progetto di zona, del programma, dei conti consuntivo e preventivo, per la composizione del Comitato di Zona, per eleggere per un triennio (tra i Capi censiti) i Responsabili di Zona e i membri del Comitato, è necessario il voto favorevole di almeno il venticinque per cento (25%) degli aventi diritto di voto e della maggioranza assoluta dei votanti.
18. ART. Nell'ipotesi di elezione con più candidati, qualora non si raggiungano le maggioranze previste all'ART. 17, si ripete la votazione. Se neppure in seconda votazione si raggiungono le maggioranze prescritte, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto i due numeri di preferenze più elevate.
19. ART. L'Assemblea di Zona è autofinanziata da tutti i componenti (vedi ART. 1), indipendentemente dalla loro partecipazione fisica all'Assemblea stessa. Sono esentati dal pagamento della quota gli Assistenti Ecclesiastici dei Gruppi, i Capi e gli adulti censiti presso il Comitato di Zona che non svolgono servizio né come Capi né come Quadri.
20. ART. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento del Consiglio Generale, al Regolamento associativo e alle loro modifiche. Per la modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore dall'Assemblea successiva a quella di approvazione.

Approvato dall'Assemblea di Zona a Marcellise in data 27 ottobre 1996.

Ultima modifica approvata dall'Assemblea di Zona a S.G.L. in data 23 Marzo 2003